

OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLE SPIAGGE E DEGLI ARENILI DI PUBBLICA FRUIZIONE NEI TERRITORI DEL COMUNE DI PORTOFERRAIO, DI CAPOLIVERI E DI CAMPO NELL’ELBA PER L’ANNUALITA’ 2024

CIG: B10AC0DD02

Prot. n. 405/2024 del 24.04.2024

Spett. le FAVILLI RINALDO SRL
Partita IVA n. 01423710530 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GROSSETO) – LOC.
TAVERNELLE SNC – 58043
info@pec.favillirinaldo.it

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

Il Dott. Massimo Diversi – RUP dell’Appalto – con Determinazione n. 377/2024 del 15/04/2024 affidava la prestazione in oggetto per l’importo 210.866,57 (duecentodiecimilaottocentosessantasei,57) corrispondente al ribasso percentuale del 2,00 (duevirgolazero) % al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 4.267,41 (quattromiladuecentosessantasette,41) + IVA all’impresa FAVILLI RINALDO SRL con sede in CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GROSSETO) – LOC. TAVERNELLE SNC – 58043.

Il servizio, stante l’urgenza di avviare la prestazione di utilità pubblica, è avviato sotto riserva di Legge a far data dal 19/04/2024. In data 23/04/2024 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, mediante la quale l’impresa appaltatrice ha chiesto l’autorizzazione a subappaltare le attività di svuotamento manuale dei cestini adibiti alla raccolta dei rifiuti posizionati negli arenili oggetto del servizio, di taglio erba e di spillatura manuale dei rifiuti all’impresa Igiene Service S.r.l con sede legale in Portoferraio (LI) Largo Pianosa 3, C.F. e P.IVA 01711810497, n° iscrizione camera di commercio Maremma e Tirreno 01711810497 per l’importo di € 20.000,00 oltre € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta. L’impresa appaltatrice ha chiesto l’autorizzazione a subappaltare le medesime attività alla Ditta Cooperativa Sociale CISSE con sede legale in Portoferraio (LI) Piazza Douchoque, C.F. e P.IVA, n° 00834460495 iscrizione camera di commercio Maremma e Tirreno 00834460495 per l’importo di € 10.000,00 oltre € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall’art. 119 del D.Lgs. n.36/2023 l’impresa aggiudicataria:

- a) ha indicato già all’atto dell’offerta l’intenzione di subappaltare i servizi di cui sopra;
- b) ha provveduto a trasmettere contratto di subappalto teso a regolamentare il rapporto tra FAVILLI RINALDO SRL e Cooperativa Sociale CISSE;
- c) ha provveduto a trasmettere contratto di subappalto teso a regolamentare il rapporto tra FAVILLI RINALDO SRL e Igiene Service S.r.l;
- d) ha provveduto inoltre a trasmettere dichiarazione in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023;

Considerato che ai sensi dell’ ex. art. 119 comma 16 del D.Lgs.n. 50/2016, l’Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l’esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall’ arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l'autorizzazione seguito di una puntuale istruttoria dell'istanza da cui si evince il possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità tecnica, economica e morale degli operatori economici proposti;

Precisato che:

- a) secondo il disposto dell'ex. Art. 105 comma 9 del Dlgs 50/2016 l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- b) il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le prestazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- c) l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- d) ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023 l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni seconsidi quanto previsto dall'art. 11 del succitato decreto;

Precisato inoltre che la Stazione Appaltante, se ritenuto, potrebbe procedere ad effettuare controlli sulle ditte subappaltatrice attraverso il FVOE 2.0 di Anac come sancito dalla Delibera n. 262 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 24.

Per quanto precede, il Direttore Generale determina

- a) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa Favilli Rinaldo S.r.l. con sede in Località Tavernelle snc 58043 Castiglione della Pescaia (Grosseto) C.F. e P.I. n. 01423710530 a procedere al subappalto domandato, dando atto che il pagamento dei subappaltatori verrà effettuato direttamente dall'Impresa affidataria del servizio, utilizzando parte delle somme già impegnate con l'Aggiudicazione;
- b) di dare atto che le imprese subappaltatrice risultano in possesso di regolarità contributiva;
- c) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul portale dell'Ente dedicato all'Amministrazione trasparente sezione Provvedimenti e Atti di esecuzione come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- d) di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse e incompatibilità tra Rup, D.L. e subappaltatori.

IL DIRETTORE GENERALE
DR. MASSIMO DIVERSI
FIRMA SULL'ORIGINALE